



Arte in cerca di chiarezza tra diritti e norme fiscali

Esistono ancora dubbi su queste tematiche e si auspica un intervento legislativo per il trattamento degli acquisti legati a questo mondo nell'ambito del reddito di impresa.

} **Marco Bertoli**
Marco Bertoli Art Consulting
AP CONTRIBUTOR

Come in tutti i settori, il diritto e il fisco legati al mercato dell'arte in Italia sono in continua evoluzione, spinti dalla necessità di concepire strumenti che rendano più efficiente un sistema nell'ambito di un ordinamento che si sta rendendo sempre più internazionale. Vediamo, nel dettaglio, la situazione normativa vigente.

Le opere d'arte nel reddito da lavoro autonomo e d'impresa

La normativa fiscale, per quanto riguarda la determinazione del reddito da lavoro autonomo professionale, prevede - con l'art. 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) - che i costi sostenuti per l'acquisto o per l'importazione di un oggetto d'arte debbano essere ricondotti nelle spese di rappresentanza e, come tali, siano deducibili nei limiti dell'1%


dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. È importante che questo tipo di spese sia adeguatamente documentata e che vengano esclusi gli oggetti d'arte, d'antiquariato e collezionabili dai beni strumentali che possono generare plusvalenze o minusvalenze, che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro autonomo professionale. Inoltre, qualora la cessione di opere d'arte da parte dell'esercente avvenga in modo "occasionale", non concorrerà alla formazione del reddito dell'esercizio, neppure quale reddito diverso. Nell'ambito del reddito d'impresa non vi sono invece specifiche disposizioni. Occorre però distinguere tra imprese in cui la vendita e lo scambio di opere d'arte rappresenta l'attività principale e imprese che detengono a lungo termine i beni da collezione, come ad esempio banche e grandi aziende. Per quanto riguarda le prime le opere d'arte stesse e le relative spese d'acquisto saranno considerate nella valutazione delle rimanenze di magazzino come bene merce e, in caso di vendita, la loro cessione genererà ricavi (ex art. 85 co.1 del TUIR), mentre le variazioni tra le rimanenze finali e le esistenze iniziali concorreranno alla formazione del reddito di esercizio dell'impresa (valgono le regole dettate dall'art. 92 del TUIR). Per quanto riguarda le seconde, le opere d'arte rappresenteranno delle immobilizzazioni materiali non ammortizzabili perché, per loro natura, non perdono valore nel tempo. Fanno eccezione gli oggetti d'arte che non abbiano un così ingente valore artistico, da considerare quali semplici arredi e pertanto ammortizzabili e deducibili dal reddito d'impresa. A livello fiscale per valutare la deducibilità dei costi delle opere d'arte occorrerà valutare la sussistenza del requisito d'inerenza richiesto dall'art. 109 TUIR (cioè

i costi sostenuti devono essere collegati all'attività d'impresa). È importante tener presente che non esiste un criterio univoco per definire quali costi e in quali casi gli stessi siano inerenti all'attività svolta. Per esempio nel caso di un piccolo imprenditore che per abbellire la sala riunioni del proprio ufficio acquista un'opera d'arte eccessivamente onerosa rispetto al suo volume è intuitivo che tale spesa sia per finalità personali e non inerente all'attività svolta.

Ad oggi esistono purtroppo ancora parecchi dubbi normativi su queste tematiche e si auspica quanto prima un intervento legislativo al fine di mettere chiarezza nel trattamento degli acquisti legati al mondo dell'arte nell'ambito del reddito di impresa.

Il diritto d'autore

In Italia è stato introdotto con la legge n. 633 del 22 aprile 1941. Il suo scopo è quello di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti, sia morali che patrimoniali. Per individuare l'oggetto della tutela tradizionalmente si distingue il corpus



Thaw, Rauschenberg, 1958

mysticum - cioè l'opera considerata come bene immateriale - dal corpus mechanicum, ovvero gli esemplari in cui l'opera si concretizza (il libro, il supporto fonografico, il quadro, ecc.): la proprietà del primo spetta all'autore, mentre quella del secondo a colui che ha acquistato l'oggetto concreto in cui l'opera si esprime.

L'acquisto di un'opera non comporta anche l'acquisto dei suoi diritti patrimoniali che, se non diversamente previsto nel contratto di compravendita, rimangono in capo all'autore. Se l'esposizione di opere d'arte (in particolare moderna e contemporanea) non è in generale soggetta all'autorizzazione dell'autore, la riproduzione delle opere su cataloghi e/o manifesti pubblicitari richiede invece il suo preventivo consenso.

Negli ultimi anni lo sviluppo di nuovi linguaggi artistici ha posto numerose problematiche giuridiche. Il diritto d'autore non è ad esempio applicabile alle idee, considerate libere di circolare e patrimonio di tutti; solo l'espressione formale di un'idea e quindi il manufatto che ne consegue può essere sottoposto al diritto d'autore. Il principio è stato espresso tante volte dalla giurisprudenza,

tuttavia è molto difficile stabilire si tratti di ispirazione e quando di plagio. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 3340/2015 ha deliberato che non può esserci plagio quando l'opera contesta evidenze "... In modo chiaro e netto, uno scarto semantico" rispetto all'opera precedente "idoneo a conferirle... Un proprio e diverso significato artistico". Un esempio recente riguarda l'installazione di A Friend dell'artista ghanese Ibrahim Mahama (nella foto) fatta per la Fondazione Nicola Trussardi. I due bastioni di Milano sono stati ricoperti da centinaia di teli di juta cuciti tra loro. Il paragone con gli impacchettamenti di Christo è naturalmente immediato, ma pur essendo il linguaggio visuale molto simile il significato è completamente diverso e da qui quello che si definisce "scarto semantico". Altro ambito problematico e recentemente discusso sul diritto d'autore riguarda la creazione di manufatti da parte di Intelligenze Artificiali (nell'ottobre 2019 Christie's ha battuto all'asta il Ritratto di Edmond Belamy per 432.500 dollari, ovvero un'opera creata da un algoritmo dell'AI del collettivo parigino Obvious) e l'arte urbana. La Street Art pone diversi problemi a livello giuridico: dal diritto d'autore a quello civile, dal diritto penale all'amministrativo, al costituzionale. Per quanto riguarda quest'ultimo è evidente il contrasto tra il diritto di proprietà da un lato e la libertà di espressione dall'altro (l'opera di Banksy Season's Greetings, realizzato a Port Talbot, nel Galles, nel dicembre 2018, raffigurante un bambino che si gode la neve che è in realtà l'inquinamento, è stata venduta a più di 100.000 sterline). La performance è protetta dal diritto d'autore, ma la natura temporanea dell'opera pone il problema della sua tutela in quei paesi, tra cui l'Inghilterra e gli Stati



Uniti, in cui è necessario che l'opera sia fissata su supporto materiale.

Il diritto di seguito

Si racconta che negli Stati Uniti l'idea di un diritto sulle successive rivendite delle opere d'arte sia nato su una diatriba tra Robert Rauschenberg e Robert Schull, collezionista d'arte e magnate dei taxi. Rauschenberg aveva venduto la sua opera Thaw per novecento dollari a Schull e questi, alcuni anni dopo, la mise all'asta ricavandone ottantacinquemila dollari. Rauschenberg pretese così da Schull una settimana di viaggi in taxi gratis per tutti gli artisti le cui opere erano state battute all'asta. In seguito, lo stesso Rauschenberg si attivò per una legge che potesse riconoscere agli artisti il diritto a una royalty sulle vendite successive dei loro lavori.

In Italia "il diritto di seguito" è stato inserito nella normativa il 9 aprile 2006 e garantisce all'autore di un'opera, o ai suoi eredi, di percepire una percentuale sul prezzo di vendita delle cessioni successive alla prima alle quali partecipi un professionista del mercato dell'arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario. Occorre precisare che questo diritto è trasmissibile agli eredi per un massimo di settanta anni dal decesso dell'artista, dopodiché le opere si considerano di pubblico dominio. Esistono tuttavia casi di esenzione: ad esempio quando le transazioni successive alla prima devono avere un prezzo di vendita non inferiore a 3.000 euro, il corrispettivo non è dovuto se il venditore ha acquistato l'opera direttamente dall'autore nei tre anni precedenti e la susseguente cessione avvenga a un valore non superiore a 10.000 euro (stock exemption) e, da ultimo, nel caso in cui il passaggio dell'opera avvenga mediante un man-

dato senza rappresentanza, in quanto tale operazione non si configura come una cessione.

La notifica, ovvero il procedimento di verifica e di dichiarazione dell'interesse culturale

Per i beni appartenenti ai privati è stabilita una procedura di dichiarazione volta ad accertare la sussistenza dell'interesse artistico e culturale sul bene. Il Codice dei beni culturali stabilisce delle limitazioni al diritto di proprietà del privato che consistono nel diritto di prelazione a favore dello Stato in caso di vendita, nel divieto di uscita definitiva di tali beni dal territorio italiano, se non per esposizioni o restauri, attraverso un attestato di libera circolazione temporanea che viene rilasciato dall'Ufficio Esportazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Il DDL Concorrenza del 2017 ha modificato in modo importante le normative riguardanti la circolazione internazionale delle opere d'arte e degli oggetti d'antiquariato: dall'innalzamento da 50 a 70 anni della "soglia temporale" oltre la quale è necessaria l'autorizzazione all'esportazione, all'introduzione della soglia di valore minima di valore - pari a euro 13.500 - al di sotto della quale le opere possono uscire liberamente dal territorio nazionale, fino all'autocertificazione come strumento per comprovare che il bene da esportare all'estero rientra tra quelli per i quali non è necessaria l'autorizzazione preventiva prima dell'espatrio definitivo. Anche se l'obiettivo di questa riforma rimane quello di agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte, rimangono notevoli criticità, soprattutto per le differenze nell'applicazione delle norme e delle relative tempistiche ●

“
**Il Codice
dei beni
culturali
stabilisce
limitazioni
al diritto
di proprietà
del privato che
consistono nel...**
”